

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

E perchè io possa dire di avere, per quanto è in me, dato termine alla materia, mi permetta anche la Commissione che io accenni ad un problema, che secondo mie vedute rimane insoluto nel progetto.

Certo non ci è nessuno che oggi, almeno secondo i rapporti internazionali che sono tra i vari Stati troppo lontani ancora da quella comunione di diritto che fu il sogno dorato del Savigny, che possa accettare la efficacia delle sentenze pronunciate da tribunali stranieri in Italia.

Nelle condizioni attuali, nei rapporti internazionali non è possibile di poter dare effetto a queste sentenze.

Or bene, può avvenire questo caso, ed io domando che cosa farete. Può avvenire che ci sia un nazionale, il quale in terra straniera abbia commesso un crimine, e sia stato condannato a pena che produce come conseguenza legale una *diminutio capitis*, una perdita o totale o parziale dei diritti civili, insomma che vi produce delle incapacità giuridiche.

Questo nazionale condannato in paese straniero ha espiato la sua pena: voi non potete rinnovare il giudizio, voi rispettate troppo la massima del *non bis in idem*, per potere ammettere la reiterabilità del giudizio.

Ebbene, signori, che cosa farete? Avrete qui un malfattore, un grassatore, un omicida; quest'omicida sarà qui nella pienezza delle sue capacità giuridiche, sarà egli qui elettore? Sarà egli eligibile? Concorrerà egli per entrare nei Consigli dei municipi, nei Consigli delle provincie, avrà anche il diritto di sedersi fra noi?

*Voce dal banco della Commissione.* Ma non può essere.

INGHILLERI. Non avverrà il caso, ma io dico: la legge nostra provvede a questo caso qualora si verificasse?

Io credo di no, perchè, intendiamoci bene, quando voi non fate una disposizione espressa, la magistratura non può creare delle incapacità, la magistratura non può dare esecuzione a una sentenza pronunciata da un tribunale straniero, perchè ciò sarebbe un'abdicazione della sovranità dello Stato.

La magistratura non può creare incapacità giuridiche; ma che farete allora? Dovrete riconoscere che questo nazionale, il quale ha violato tutte le leggi, che ha attentato alla vita altrui, ed è stato un grassatore, goda intieramente della sua capacità giuridica? Io non lo credo. Io ho voluto vedere anche nel progetto se vi fosse qualche cosa in proposito nel titolo delle esecuzioni delle pene, ma per quanto io abbia cercato non ho trovato nulla, men-

tre nel Codice germanico v'è una disposizione importante della quale darò lettura, onde la Commissione esamini se sia il caso di colmare questa lacuna.

La disposizione è la seguente:

« Se un tedesco è stato punito all'estero per un crimine o delitto che per la legge dell'impero germanico ha o può avere per conseguenza la privazione dei diritti civili onorifici in genere, o di alcuni diritti civili... »

*Voci.* Quale paragrafo?

INGHILLERI. Paragrafo 37 del Codice germanico: « ... si può aprire un nuovo procedimento per decretare contro di lui quella privazione, quando risulti colpevole... »

Credo quindi che la Commissione possa adottare due sistemi per risolvere la questione. Può ricorrere ai principii del rito civile. Ma ciò mi sembra troppo poco, ed io non accetterei questo sistema, che non porge tutte le necessarie garanzie, ed è troppo sommario il procedimento, e non tende ad altro che a dimostrare se la sentenza data dal tribunale straniero è in armonia coi principii del nostro diritto pubblico. Quando si tratta di privare un cittadino d'una capacità, quando si tratta di diminuirne la capacità giuridica, credo che si possa e si debba seguire il sistema del Codice germanico, che è il più giuridico. In tal caso che cosa si fa? Si riapre forse il procedimento per rifare tutto intero il giudizio in rapporto al reato? No, niente affatto, si riapre solo il procedimento per vedere unicamente se sia il caso che un dato individuo sia privato di certe capacità giuridiche, in conseguenza non solo delle leggi penali straniere, ma anche delle nostre leggi penali.

Riassumendo le mie idee, conchiudo che si debba sopprimere l'articolo 4, che si debba dichiarare che le leggi penali seguono il nazionale dovunque egli si rechi, o che almeno si debba far qualcosa di simile a ciò che è scritto nel Codice danese. Io non ho fede nel cosmopolitismo del diritto penale. In ogni modo, se non si vuol questo, si specifichino con precisione i reati per cui si può procedere, si usi della facoltà di procedere a richiesta delle parti interessate.

Conchiudo infine perchè anche si provveda, anche in rapporto alle conseguenze legali di una pena già espiata da un nazionale in virtù di sentenza pronunciata da tribunali stranieri adottando il metodo del Codice penale tedesco.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'ampiezza della discussione consacrata nella relazione che precede il progetto ministeriale all'argomento del diritto penale internazionale, mi dispensa dall'entrare in lunga disamina delle obiezioni sollevate dall'onorevole